

Normativa

Ultimo aggiornamento lunedì 16 maggio 2011

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006 definisce le modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98. Il Regolamento Ce 581/2010 del 1 luglio 2010 invece modifica i tempi per il trasferimento dei dati. Il decreto descrive gli obblighi per le aziende che si sviluppano principalmente su 4 punti:

1. **SCARICO** Lo scarico delle carte conducente deve essere effettuato nelle seguenti modalità:

- periodicamente: entro e non oltre i 28 giorni

- immediatamente prima della cessione del rapporto di lavoro tra conducente ed azienda

- immediatamente prima della scadenza della carta

- su richiesta di autorità Lo scarico della memoria di massa del tachigrafo digitale deve essere effettuato nelle seguenti modalità:

- periodicamente: entro e non oltre i 90 giorni

- immediatamente prima della sostituzione del tachigrafo, della vendita o dismissione del veicolo

- su richiesta di autorità 2. **ARCHIVIAZIONE** È necessario custodire i dischi tachigrafici per il periodo previsto dalle normative vigenti (24 mesi) al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli. I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile solo alle persone autorizzate e devono essere disponibili, presso la sede dell'azienda, all'autorità di controllo. I titolari delle aziende sono responsabili anche della conservazione in sicurezza dei dati che dovrà avvenire su supporti dati esterni che ne garantiscono l'inalterabilità e la conservazione nel tempo, avendo cura di predisporre un'ulteriore copia di salvataggio. 3. **VALUTAZIONE** Il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare che il lavoratore rispetti i periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie (561). 4. **FORMAZIONE** Il datore di lavoro ha l'obbligo di istruire il conducente circa il funzionamento dell'apparecchio di controllo e di vigilare sul corretto uso dello stesso. Inoltre vige anche l'obbligo di informare i lavoratori della vigente disciplina in materia di orario di lavoro (561 e Dir.15/2002), nonché dei contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Il testo completo del decreto ministeriale è qui disponibile.